
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3864 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente

TRA

Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., C.F. 09633951000, in persona
della procuratrice *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Manasse giusta procura in atti;

attore

E

D'Ottavio Roberto, C.F.: DTTRRT61T26H501V, rappresentato e
difeso dall'avv. Sandro Campagna giusta procura in atti

convenuto

E

ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia

convenuto contumace

E

Pagliarini Marco





convenuto contumace

Nonché nei confronti di

Lazzari Paolo, C.F.: LZZPLA55A18C773N, rappresentato e difeso
dall'avv. Simone Fantasia, giusta procura in atti

terzo chiamato

E

Iacomelli Ivano, C.F.: GRNFRZ77R27C773S, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabrizio Guarnieri, giusta procura in atti

terzo chiamato

CONCLUSIONI

All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare le
parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, D'Ottavio Roberto e Pagliarini Marco, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 202.806,59, oltre gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura alla data della presente domanda e gli interessi dovuti sulle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, 4° co. c.c., per il mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica a partire dal mese di marzo 2015 e sino a dicembre 2020.





A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva l'esistenza tra le parti di un rapporto di somministrazione di energia elettrica; che il relativo contratto era stato stipulato in data 28/02/2013 da D'Ottavio Roberto, quale Presidente dell'ASD Nuoto e Canottaggio di Civitavecchia; che Pagliarini Marco subentrava nella carica di Presidente a D'Ottavio Roberto; che in più occasioni i rappresentanti dell'associazione convenuta avevano riconosciuto il proprio debito nei confronti del Servizio Elettrico Nazionale.

Si costituiva in giudizio il convenuto D'Ottavio Roberto, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva disconoscendo la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva e all'istanza di fornitura e sostenendo che il contratto era stato stipulato da Luciano Pagliarini abusando del suo nome e su incarico del consiglio direttivo; la violazione del principio di buona fede attesa la mancata sospensione della somministrazione dell'energia elettrica a fronte del mancato pagamento delle fatture e la prescrizione delle bollette successive al 02/03/2018. Il convenuto D'Ottavio chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea formulando azione di regresso nei confronti di ASD Nuoto e Canottaggio al fine di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate in favore della stessa, e, infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Paolo Lazzari, Vincenzo Pastorelli, Ivano Iacomelli e Luciano Pagliarini, quali membri del consiglio direttivo dell'epoca, formulando nei loro confronti domanda di manleva.





All'udienza del 09/09/2022, il Giudice dichiarava la contumacia di ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia e di Pagliarini Marco e autorizzava la chiamata in giudizio dei terzi chiamati dal convenuto D'Ottavio Roberto.

Si costituivano in giudizio Paolo Lazzari e Ivano Iacomelli chiedendo in via pregiudiziale di rito la declaratoria di nullità della domanda di manleva proposta nei loro confronti per la genericità della *editio actionis*; in via preliminare di merito, l'accoglimento delle eccezioni e domande proposte dal convenuto D'Ottavio nei confronti di parte attrice con esclusione della domanda di manleva formulata nei loro confronti; in via principale e nel merito, il rigetto della domanda di manleva nei loro confronti ed, in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una propria corresponsabilità *ex art. 38 c.c.*, unitamente al chiamante in causa, lo scioglimento del vincolo di solidarietà interna ponendo a proprio carico una quota di responsabilità non eccedente l'1%. I terzi chiamati Paolo Lazzari e Ivano Iacomelli deducevano di aver fatto parte del consiglio direttivo rispettivamente dai primi anni novanta sino all'agosto del 2021 e dal luglio 2019 sino al 24 agosto 2021; di non aver svolto alcun incarico negoziale e/o contrattuale e di non aver conferito ad alcuno il mandato a sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per cui è causa; la sporadica e inesistente, dall'anno 2019 in poi, convocazione del Consiglio Direttivo e l'assenza di informazione circa la posizione debitoria per cui è causa, la quale non risulterebbe dai verbali assembleari; il depauperamento del fondo comune causa le condotte





tenute dai presidenti pro-tempore di ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia.

Il terzo chiamato Vincenzo Pastorelli non si costituiva in giudizio.

Istruito il procedimento mediante acquisizioni documentali e pervenuto in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del 23 ottobre 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni la causa è stata decisa con la presente sentenza all'esito della camera di consiglio.

Nel caso di specie i convenuti e terzi chiamati costituitisi in giudizio non hanno contestato la pretesa creditoria di parte attrice limitandosi da un lato ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle bollette successive al 02/03/2018 e dall'altro il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza di corresponsabilità *ex art. 38 c.c.*

Preliminarmente risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto Roberto D'Ottavio con riferimento alle bollette di fornitura dell'energia elettrica con scadenza successiva al 01/03/2018. Deve osservarsi che la Legge di bilancio 2018 e, più precisamente, l'art. 1, comma 4 – 11, della l. n. 205/2017 prevede la prescrizione biennale per i consumi di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018 in favore di utenti domestici, microimprese con meno di dieci dipendenti oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro e professionisti. Con la delibera attuativa 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito il perimetro di applicazione del





diritto alla prescrizione breve stabilendo al punto 4 lettera a) che “*le previsioni si applicano ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione*” e con la successiva delibera 569/2018/R/COM ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione “*i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 smc e le amministrazioni pubbliche*”. Pertanto, laddove si tratti di utenza elettrica intestata ad un privato, la prescrizione biennale troverà applicazione in caso di utenza in bassa tensione essendo escluse le utenze in media tensione. Nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 28/02/2013, sottoscritta dal rappresentante *pro-tempore* di ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia indica espressamente che trattasi di utente non domestico connesso in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro. Quindi, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione biennale con decorrenza dal 02/03/2018 con conseguente prescrizione dei consumi relativi alle fatture con scadenza dal 29/03/2018 al 26/02/2019. Ciò in quanto da un lato ai consumi relativi alle fatture con scadenza dal 23/03/2015 al 26/02/2018 si applica il termine prescrizionale di cinque anni, il quale risulta essere stato interrotto con l’atto di diffida del 19/01/2017 e con la successiva notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio risalente al 22/11/2021 e dall’altro che ai consumi relativi alle fatture con scadenza dal 26/02/2019 al 02/02/2021 si applica il termine di prescrizione





biennale, il quale risulta essere stato interrotto con l'atto di diffida del 10/02/2021. Pertanto, in considerazione della maturata prescrizione, il credito complessivo del Servizio Elettrico Nazionale nei confronti della convenuta ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia è pari ad euro 168.312,18.

La domanda è fondata e meritevole di parziale accoglimento.

Le associazioni non riconosciute godono di autonomia patrimoniale imperfetta e l'art. 38 c.c., con riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, statuisce che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, con la precisazione che di tali obbligazioni rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Tale disposizione prevede, quindi, una responsabilità solidale del fondo e dei singoli associati e tutela l'affidamento nel soddisfacimento delle proprie pretese da parte dei terzi creditori, i quali possono rivalersi anche nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prescindendo dalla carica di amministratore o dall'assunzione di un formale incarico gestorio.

La Corte di Cassazione ha chiarito che *“la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi”* e che *“tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito*





proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario. Rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione” (Cass. civ. 29/12/2011 n. 29773).

Ne consegue da un lato che il creditore può rivolgersi immediatamente a chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione stessa, senza dover preventivamente escutere il fondo comune e “*ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente*” (Cass. civ. 04/04/2017 n. 8752) e dall'altro che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione (cfr. Cass. civ., 29/12/2011, n. 29733; cass. civ. 24/10/2008 n. 25748 e Cass. Civ. 12/01/2005, n. 455). In sostanza, la responsabilità, personale e solidale, trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale e permane in capo a chi ha agito per conto dell'ente anche dopo la perdita del potere di rappresentarla (Cass. civ. Sez. III, 17/01/2008 n. 858). Quindi, colui che ha contratto





obbligazioni quando era presidente di un'associazione non riconosciuta è e rimane il soggetto legittimato passivamente all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica.

Nel caso di specie la carica di presidente della ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia è stata rivestita sino all'anno 2019 da Roberto D'Ottavio e dal 2019 in poi da Marco Pagliarini e il rapporto contrattuale tra la ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia e il Servizio Elettrico Nazionale ha avuto origine dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto, in data 28/02/2013, da Roberto D'Ottavio.

L'autenticità della firma sul contratto in atti, nel quale è stato apposto anche il timbro della ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, è desumibile dal confronto della stessa con le altre firme di Roberto D'Ottavio presenti nel fascicolo processuale e mai contestate. Invero, la firma sulla procura rilasciata al proprio avvocato ai fini della costituzione in giudizio nella presente causa è visivamente identica alla firma apposta nel richiamato contratto per la fornitura di energia elettrica così come lo è la firma in calce al foglio presenze del consiglio direttivo del 30/03/2017 (cfr. doc. 2 memoria convenuto D'Ottavio). A fronte sia del generico disconoscimento della firma compiuto dal convenuto Roberto D'Ottavio, il quale non ha contestato la stessa in modo, chiaro, specifico e inequivocabile, sia di quanto articolato nei capitoli di prova dallo stesso formulati in merito alla sottoscrizione da parte sua di fogli in bianco, deve osservarsi che il Giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle





prove, può accertare l'autenticità di una firma confrontandola con altre sottoscrizioni non contestate presenti negli atti processuali, come quella sulla procura legale, senza che sia necessaria una formale istanza di verifica avendo elementi sufficienti per formare il proprio convincimento (cfr. Cass. civ. n. 10747/2025).

Risulta di tutta evidenza l'attività negoziale concretamente svolta da Roberto D'Ottavio per conto di ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia anche in considerazione della volontà manifestata dallo stesso circa la richiesta di dilazione del debito complessivo maturato nei confronti dell'attore (cfr. doc. 42, 43 attore, comunicazione del 20/01/2017, 03/02/2017), chiara ed espressa manifestazione della consapevolezza circa l'esistenza del debito maturato e del relativo contratto di somministrazione. Al contempo, deve osservarsi che, nonostante l'ingente debito maturato a causa dell'omesso / parziale pagamento dei consumi relativi alla fornitura di energia elettrica, la ASD Nuoto Canottaggio Civitavecchia, nella persona del presidente *pro-tempore* Pagliarini Marco, succeduto a D'Ottavio Roberto nella carica di Presidente a far data dal 2019, ha proseguito il rapporto contrattuale con il Servizio Elettrico Nazionale sino al 11/12/2020, data di emissione dell'ultima bolletta relativa ai consumi per cui è causa. Tuttavia, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, ossia in capo a Pagliarini Marco, con conseguente esclusione a suo carico della responsabilità *ex art. 38 c.c.*





Pertanto, alla luce delle predette motivazioni e in considerazione dell'attività negoziale concretamente svolta da Roberto D'Ottavio nell'interesse di ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, lo stesso D'Ottavio e la predetta associazione sono tenuti in solido al pagamento in favore del Servizio Elettrico Nazionale della somma di euro 168.312,18.

Al contrario, deve ritenersi non sussistente alcuna responsabilità *ex art. 38 c.c.* a carico dei terzi chiamati in causa, Lazzeri Paolo, Iacomelli Ivano e Vincenzo Pastorelli non essendo stato provato nel corso del giudizio il compimento di alcun atto gestorio afferente al rapporto oggetto di causa, in nome e per conto di ASD Nuoto Canottaggio Civitavecchia, non risultando, quindi, meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata nei loro confronti e nei confronti di Luciano Pagliarini.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.

Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la contumacia del terzo chiamato Vincenzo Pastorelli;





- 2) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale, condanna il convenuto Roberto D'Ottavio e ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore il complessivo importo di euro 168.312,18, per il titolo precisato in motivazione, oltre agli interessi dovuti sulle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.p.c., a far data dalla domanda fino al giorno dell'effettiva corresponsione;
- 3) rigetta la domanda di manleva formulata nei confronti di Paolo Lazzeri, Ivano Iacomelli, Vincenzo Pastorelli e Luciano Pagliarini;
- 4) condanna il convenuto Roberto D'Ottavio e ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e dei convenuti Lazzeri e Iacomelli che liquida in euro 7.052,00 ciascuno per onorari, oltre spese vive, IVA, CPA come per legge;
- 5) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.

Civitavecchia 23 ottobre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli

